

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BLUE VELVET GROUP" APS

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore" l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: Associazione "Blue Velvet Group" Aps con sede sociale in Sassuolo (MO), via San Michele n.312/B

L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio direttivo in deroga a quanto previsto dall'art.10). Il Consiglio direttivo dell'Associazione è tenuto a

comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Eventuali sedi secondarie e/o operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del consiglio direttivo.

Art. 2: Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della propria attività, in particolare promuovere la partecipazione alla vita della comunità, per suscitare a tutti i livelli l'interesse per la cultura in genere, elevare in modo particolare la passione per la musica in generale, attuare altre iniziative nel campo della cultura, del turismo e dello svago, intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- a) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- b) costituire e gestire gruppi musicali e per promuovere, valorizzare e

diffonderne la pratica, anche organizzando corsi di formazione ed orientamento per musicisti, artisti e per i singoli associati, partecipando a concorsi e concerti ovunque vengano richiesti;

- c) organizzare manifestazioni, conferenze, corsi musicali ed artistici, lezioni per le scuole, anche in convenzione con Istituti scolastici;
- d) realizzare progetti culturali nell'ambito delle arti performative, visive, audiovisivo-multimediali, produzione digitale e musicale.
- e) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- f) partecipare, con i propri soci, a manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazioni e artistiche promosse da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- g) svolgere qualsiasi attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale, anche mediante la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;
- h) effettuare raccolte fondi, anche attraverso iniziative di autofinanziamento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte anche per conto terzi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale

prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; al volontario spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute come previsto dall'art. 17 commi 3 e 4 del Codice Terzo Settore.

Art. 3: Regolamento

Il Consiglio direttivo può predisporre un regolamento che gestirà i rapporti esterni e interni. Il regolamento sarà approvato dall'Assemblea.

Art. 4: Rapporti istituzionali

Al Direttivo dell'Associazione sono demandati i rapporti istituzionali con lo Stato Italiano, le singole Regioni italiane, le Province, i Comuni, gli Enti pubblici e privati in genere e le altre associazioni.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti o società.

Art. 5: Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di

Istituzioni pubblici;

- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi.
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice Terzo Settore.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, predisposto dal Consiglio direttivo, ed approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6: Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli Enti del Terzo Settore partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 7: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed Enti del Terzo Settore che si riconoscano negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le

stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, che potrà essere costituito anche da fogli mobili con la domanda di adesione e la data di ammissione, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 8: Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa istanza scritta entro 15 giorni dal suo ricevimento.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I soci non hanno diritto a compensi per l'attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano – su delibera del Consiglio Direttivo – in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto – come ogni organo associativo – al rimborso delle spese sostenute e anticipate in nome e per conto dell'associazione.

Art. 9: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione (obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, su puntuale rendicontazione.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico per corrispondenza.

Art. 10: L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, per un massimo di 3 per associato o di 5 per associazioni con più di 500 soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'ammissione dei soci;
- g) delibera sull'esclusione dei soci e sul rigetto delle domande di ammissione;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente

previa deliberazione del Consiglio direttivo, a mezzo posta ordinaria, elettronica, anche certificata, o mediante consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, e la sede della prima ed eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti posti in discussione. L'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio italiano. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto (Assemblea straordinaria) occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 11: Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello Statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità, amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della

medesima;

- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche mediante strumenti informatici, telematici e simili almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Segretario ha il compito di presenziare alle assemblee del Consiglio direttivo e di redigere i verbali di ogni adunanza. I verbali devono essere sottoscritti dal Segretario stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, e vengono conservati agli atti.

Art. 12: Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13: Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14: Bilancio sociale e informativa sociale

Si applicano le normative di legge. Se ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 15: Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, dietro richiesta scritta al Presidente che deve essere avanzata con un preavviso minimo di dieci giorni.

Art. 16: Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione prevista dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 17: Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore e ad altre norme di legge vigenti inerenti il Terzo settore e l'associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali, prima

di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art 18: Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

Li 01/07/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 11/07/2023
al n° 2989 Serie 3
Corrispondi € 200,00
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. CIECANELL

IL FUNZIONARIO
Eugenio Pennone

